

Manutenzione straordinaria dell'area esterna di Palazzo Brunner

Il Committente



Fondazione Aquileia
Via Patriarca Popone, n.7
33051 Aquileia (UD)

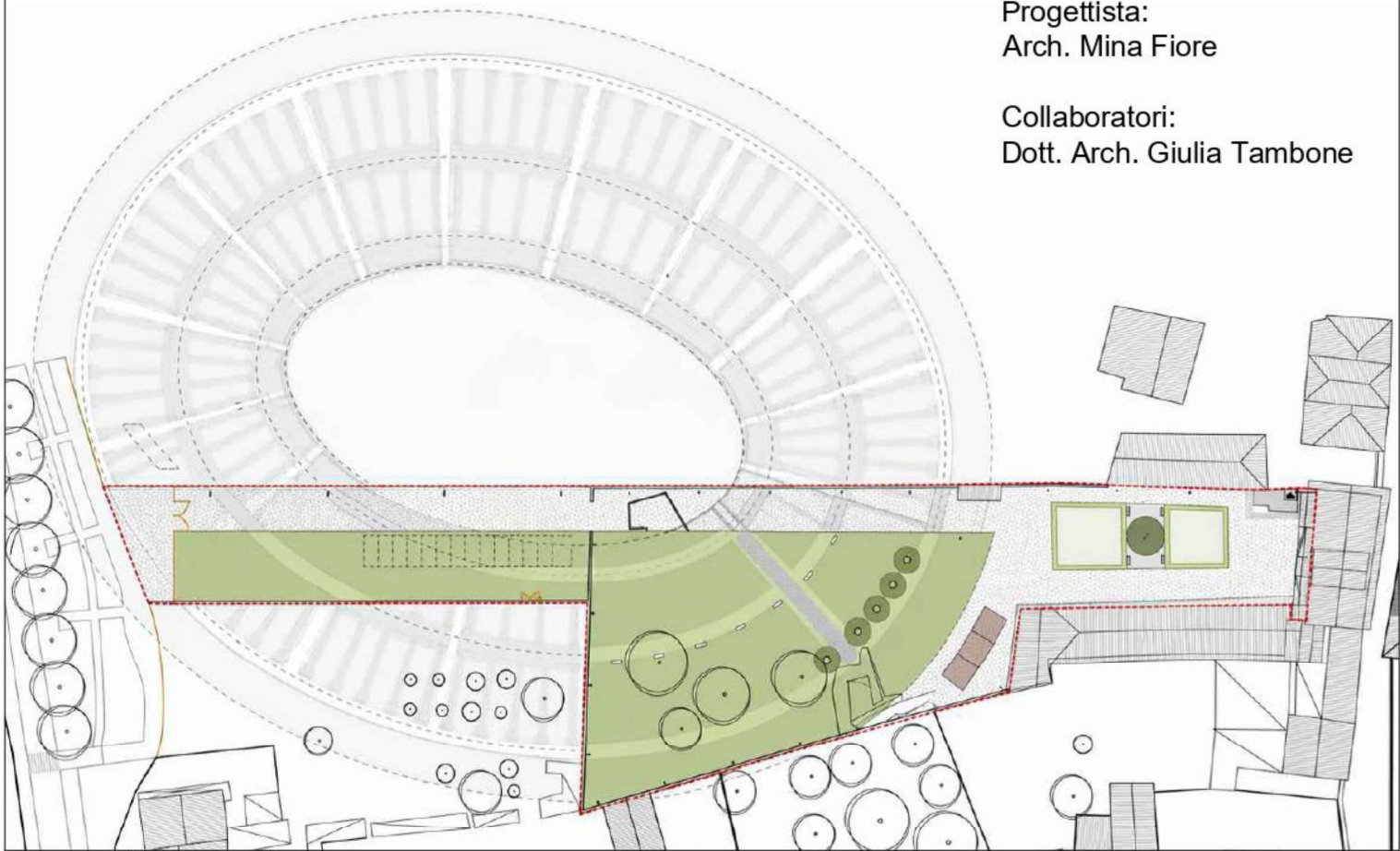
CIG B5A2E88D5B

CUP G38E25000000005

Progettazione

Progettista:
Arch. Mina Fiore

Collaboratori:
Dott. Arch. Giulia Tambone



01	22.04.2026	Seconda emissione
00	29.05.2025	Prima emissione
Rev.	Data	Oggetto
n. elaborato		Titolo
D03		STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO
nome elaborato		
D03_Studio inserimento urbanistico.pdf		

Indice

- 1 Premessa
- 2 Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto e dell'area di intervento
- 3 Vincoli paesaggistici di interesse pubblico dei Beni tutelati per legge ex art.142 Dlgs 42/2004
- 4 Estratto di Piano Paesaggistico Regionale
- 5 Estratto Piano Regolatore Generale Comunale
- 5.1 Estratto PRGC_Azzonamento
- 5.2 Estratto PRGC_Vincoli
- 6 Piano Gestione Rischio Alluvioni
- 7 Descrizione sintetica dell'intervento
- 8 Conclusioni

1. Premessa

L'area di intervento, di circa 5900 mq, è situata nel comune di Aquileia, nei lotti di proprietà della *Fondazione Aquileia* che si sviluppano nel centro storico del paese, tra via Roma e via XXIV maggio, identificati dalle particelle catastali numeri 578, 583, 575/9 e 575/15 del Foglio 15 del Comune censuario di Aquileia.

2. Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto e dell'area di intervento



Ortofoto (Agea 2023 ,EAGLE FVG) con individuazione dell'area d'intervento nel contesto del tessuto urbano della città di Aquileia



Ortofoto (Agea 2023 ,EAGLE FVG) con individuazione dell'area d'intervento nel contesto del tessuto urbano della città di Aquileia

L'ambito di intervento si trova nel Comune di Aquileia.

Aquileia sorge su un territorio di origine alluvionale, costituito da sabbie, argille e frammenti ghiaiosi. L'area, pianeggiante, fa parte di un vasto sistema sedimentario alimentato dai depositi trasportati dal sistema fluviale Torre-Isonzo.

Il territorio comunale si estende a cavallo dell'ambito paesaggistico regionale *laguna e costa* e quello della *bassa pianura friulana e isontina*.

L'intera area è prevalentemente caratterizzata da un paesaggio agrario tradizionale, con ampie superfici coltivate, piccoli borghi agricoli e insediamenti rurali sparsi.

Due corsi d'acqua, la roggia Vessa e il fiume Terzo-Natissa, attraversano il territorio in direzione nord-sud, scorrendo per un tratto in parallelo.

La roggia Vessa, che raccoglie acque di risorgiva, scorre a est dell'abitato e attraversa la parte meridionale del centro storico prima di confluire nel fiume Terzo-Natissa. Quest'ultimo, che si sviluppa a ovest del paese, costituisce il corso principale dell'importante bacino idrografico del Natissa. Si tratta del residuo dell'antico grande fiume noto come *Natiso cum Turro*, derivato dall'unione delle acque del sistema Torre-Natisone. Oggi questi corsi sfociano nell'Isonzo, ma in epoca antica seguivano un tracciato diverso, passando per la zona delle risorgive nei pressi di Ronchi di Terzo.

Dal Terzo-Natissa si dirama il canale Anfora, un corso artificiale di origine romana nato con finalità di bonifica e successivamente divenuto una via navigabile verso la città. Il canale scorre verso ovest, lungo il confine comunale con Terzo di Aquileia, interrompendosi dopo circa 5 km a causa dell'interramento avvenuto negli anni '70.

Aquileia è uno dei più importanti e vasti siti archeologici del Nord Italia, oggetto di studio fin dal Settecento. Fondata nel 181 a.C., fu la principale città del nord-est romano, controllando per oltre un secolo un territorio vastissimo, che si estendeva dal mare Adriatico fino oltre le Alpi orientali, raggiungendo l'attuale area di Ljubljana.

Grazie alla sua posizione strategica, Aquileia svolse un ruolo cruciale come punto di collegamento tra il mondo occidentale e quello orientale. Il suo sviluppo urbano è testimoniato da interventi significativi, come l'ampliamento delle mura in epoca repubblicana e, in età costantiniana, la riorganizzazione del foro, del porto fluviale e la costruzione del complesso cristiano voluto dal vescovo Teodoro.

Nel 1998 Aquileia è stata inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale, poiché il suo valore storico e archeologico soddisfaceva tre dei dieci criteri previsti dalle Linee Guida per l'attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale:

- **Criterio III:** essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà, vivente o scomparsa
(Aquileia fu una delle città più grandi e ricche dell'Impero Romano)
- **Criterio IV:** costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o di un paesaggio che illustri importanti fasi della storia umana
(L'antica città, in gran parte ancora sepolta, rappresenta l'esempio più completo di città romana nel Mediterraneo)
- **Criterio VI:** essere associati in modo diretto o tangibile a eventi, tradizioni, idee o credenze di eccezionale valore universale
(La Basilica patriarcale testimonia il ruolo decisivo di Aquileia nella diffusione del Cristianesimo nell'Europa del primo Medioevo)

Nel mese di aprile 2024 è stato approvato il secondo Piano di Gestione del sito UNESCO, con il consenso di tutte le Istituzioni coinvolte.

Il perimetro del sito UNESCO comprende principalmente l'area della città romana, delimitata dal tracciato delle antiche mura, insieme a porzioni della zona periurbana sottoposte a tutela.

Nonostante le raccomandazioni internazionali, non è stata istituita una *buffer zone*, ossia un'area cuscinetto di protezione aggiuntiva, da tempo considerata un elemento critico del sito.

La *core zone* si estende per circa 155 ettari, coincidenti in gran parte con la zona vincolata dal decreto del 1931, con alcune modifiche e un'estensione significativa sul lato ovest, protetto dal decreto ministeriale del 3 ottobre 1970.

L'attuale assetto urbano deriva da un'espansione avvenuta soprattutto dalla metà del Novecento, favorita da interventi di pianificazione urbanistica, tra cui la realizzazione della vasta area PEEP (Legge 167/1962) a sud del fiume Natissa.

La principale infrastruttura del Comune è la strada regionale SR352, che collega Grado a Udine e attraversa il centro abitato in direzione sud-nord. In questo tratto prende il nome di via Giulia Augusta e costituisce una significativa cesura tra la parte orientale e quella occidentale della città.

Per quanto riguarda la mobilità dolce, il territorio è attraversato in direzione nord-sud dalla *ciclovía FVG1 Alpe Adria* (Salisburgo–Grado), alla quale si collegano percorsi ciclabili locali in direzione est-ovest. Vi passano anche importanti cammini storici: la *via Postumia*, la *via Romea Aquileiense*, la *via Flavia* e il *Cammino Celeste* (Aquileia–Monte Lussari).

Il sito archeologico si presenta in forma frammentata all'interno dell'abitato e del territorio circostante.

Il complesso del Palazzo Brunner Urbanetti-Brunner-Segré (identificato come Fondo n. 15 Palazzo Brunner) è costituito dal corpo principale, futura sede della *Fondazione Aquileia*, e dal *Folador*, un annesso agricolo che si sviluppa perpendicolarmente a esso. Quest'ultimo, oggi adibito a deposito di materiale archeologico, era originariamente utilizzato come magazzino di prodotti agricoli. Entrambi gli edifici sono stati oggetto di recenti interventi di restauro.

L'area di intervento comprende l'area esterna di pertinenza del Palazzo e due lotti stretti e allungati a nord-ovest rispetto ad esso.

La prima parte, quella di pertinenza del palazzo, è delimitata oltre che dal complesso *Brunner* anche da edifici adiacenti e da un muro perimetrale in pietra, non completamente integro lungo tutto il suo sviluppo.

Il *cortile*, ovvero la zona più prossima all'edificio principale su cui affaccia anche il *Folador*, si presenta come un piazzale privo di vegetazione significativa e un'identità ben definita. Recentemente è stato utilizzato come deposito di cantiere per i lavori di ristrutturazione del Palazzo. Nell'angolo sud-est è presente una piccola area pavimentata che ospita un impianto tecnico a servizio del fabbricato.

La cosiddetta *braida*, posta più a nord e più lontana dal corpo edilizio, si configura come un'ampia area a prato con alberi e arbusti il cui impianto non sembra disegno paesaggistico preciso.

Tra il 2015 e il 2017, quest'area è stata interessata da diverse campagne di scavo che hanno portato alla scoperta di una porzione di un anfiteatro romano. Le prime indagini sull'edificio risalgono già alla fine dell'Ottocento, quando vennero effettuate le prime esplorazioni archeologiche nella proprietà adiacente. L'anfiteatro si estende al di sotto dell'intera area di progetto, ad eccezione del cortile, e coinvolge anche diversi lotti limitrofi. Tutti i ritrovamenti sono stati successivamente reinterati e oggi non sono visibili.

Nella parte occidentale della braida è tuttora visibile uno scavo archeologico che documenta il ritrovamento di un tratto della cinta muraria tardoantica della città romana. Nella parte orientale, invece, addossato al muro perimetrale, si trovano piccoli annessi agricoli in stato di degrado strutturale avanzato, un tempo appartenenti al palazzo.

La seconda parte dell'area di intervento si trova a nord della *braida*, oltre il muro perimetrale, e si estende fino a via XXIV Maggio. Si tratta di un'area in parte a prato e completamente priva di costruzioni. Durante i lavori di cantiere, per permetterne la viabilità dei mezzi, è stata realizzata una strada provvisoria in ghiaio che attraversa tutta l'area di progetto, collegando l'ingresso da via XXIV maggio al cortile del palazzo.

L'area di progetto è inoltre accessibile da via Roma, a sud, esclusivamente a piedi (salvo mezzi di servizio e soccorso), attraverso l'androne del Palazzo Brunner.

3. Vincoli paesaggistici di interesse pubblico dei Beni tutelati per legge ex art.142 Dlgs 42/2004

L'area oggetto di intervento ricade tra i beni tutelati per legge secondo l'art.142 del Dlgs. 42/2004, nel particolare:

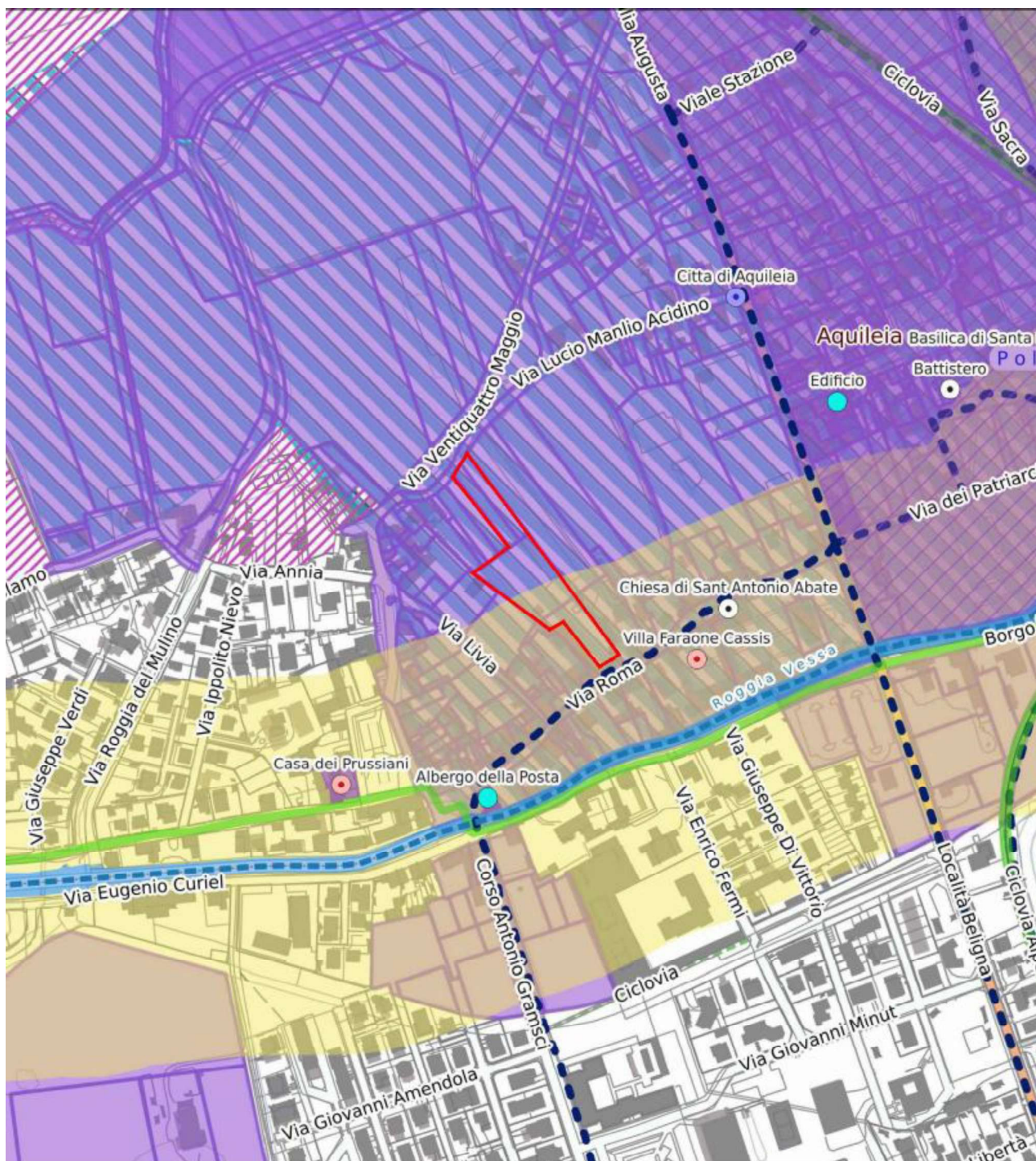
- **art. 142 Dlgs. 42_2004 m) “zone di interesse archeologico”**, vincolo esteso a tutta l'area in oggetto

- **art. 142 Dlgs. 42_2004 c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”**, vincolo ricadente solo nella parte meridionale dell'area.

Si riporta di seguito l'estratto del Piano Paesaggistico Regionale, con la localizzazione dell'area oggetto d'intervento, e l'estratto delle Norme Tecniche di Attuazione.

4 Estratto di Piano Paesaggistico Regionale

Si riporta di seguito l'estratto del Piano Paesaggistico Regionale, con la localizzazione dell'area oggetto d'intervento, e l'estratto delle Norme Tecniche di Attuazione.



Estratto Piano Paesaggistico Regionale Friuli Venezia Giulia _ scala 1:5000_Webgis

	area di intervento	<u>Corsi acque tratte</u>	 Roggia Vessa
	zona di interesse archeologico	 B. ampiezza alveo cartografabile	
	ulteriori contesti archeologici	<u>Aree tutelate per art. 142 D.Lgs 42/2004</u>	
	sito Unesco	 fascia di rispetto corso d'acqua art.23 NTA PPR FVG	
<u>Immobili di interesse storico artistico, Parte II D.Lgs. 42/2004</u>		<u>Ciclovie</u>	
	provvedimento di tutela diretta	 ciclovvia di ambito	
<u>Beni immobili di valore culturale</u>		 ciclovvia regionale	
	siti spirituali	 ciclovvia locale	
	ville venete e dimore storiche	<u>Cammini</u>	
	altri beni culturali	 cammini lunga percorrenza	

Estratto Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale

Art.18

(Siti UNESCO)

1. Il PPR recepisce quali “ulteriori contesti” ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e) del Codice, i seguenti siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO o per i quali è stata avanzata richiesta di inserimento:

- a) Aquileia – L’Area Archeologica e la Basilica Patriarcale (1998)
- b) Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave (2009)
- c) Palù di Livenza – Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino (2011)
- d) Cividale – I Longobardi in Italia. I luoghi del Potere (568-774 D.C.) (2011)
- e) Palmanova – Opere di difesa veneziane fra il XV ed il XVII Secolo.

2. I siti inseriti nella lista di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono descritti nell’Allegato alle presenti norme “Schede dei Siti inclusi nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco” che ne individua le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti, ai sensi dell’articolo 135, comma 4, lettera d) del Codice.

3. Ogni scheda comprende la descrizione e sintesi interpretativa (SWOT), che riguarda le aree core e tampone e ogni elemento territoriale connesso alle medesime, nonché la relativa normativa d’uso, tenuto conto dei piani di gestione e di azione del sito UNESCO.

Art. 23

(Fiumi, torrenti, corsi d’acqua)

1. Il PPR riconosce e individua i fiumi, torrenti, corsi d’acqua, tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.

2. I fiumi, torrenti e corsi d’acqua riconosciuti e individuati dal PPR sono delimitati e rappresentati nella cartografia 1:50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti”, consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2; per ciascun bene è redatta una specifica Scheda.

3. Nella cartografia di cui al comma 2 sono riconosciuti tutti i fiumi ed i torrenti, nonché gli altri corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*) ad eccezione di quelli che sono stati ritenuti in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell’articolo 24. La

fascia di rispetto di 150 metri è generata dalle sponde o dai piedi degli argini; per i corsi d'acqua la cui dimensione di alveo è poco significativa o di difficile determinazione, la fascia di rispetto di 150 metri è generata dalla linea di mezzeria del corso d'acqua.

4. Le amministrazioni pubbliche, in sede di recepimento del PPR negli strumenti urbanistici generali, in applicazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2, lettera f),²³ possono precisare la delimitazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate o tenuto conto dello stato dei luoghi, verificato a seguito di sopralluogo; tale precisazione è motivata e comporta l'aggiornamento della relativa Scheda.

5. Qualora vengano reperiti elenchi delle acque pubbliche emanati in attuazione del RD 1775/1933, ulteriori rispetto a quelli già considerati in sede di elaborazione del PPR, si provvede all'aggiornamento del PPR stesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

8. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:

a) Non sono ammissibili:

- 1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;
- 2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 43, comma 6,²⁵ ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;
- 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;
- 4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;
- 5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;
- 6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;
- 7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;
- 8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;
- 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;
- 10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*) e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:

- i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco
- ii) rete natura 2000
- iii) geositi;

iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;

11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;

13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), successivamente all'adozione del PPR;

b) Sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale e fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

1) interventi urbanistici edilizi che:

a) garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili;

l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all'articolo 20, commi 10 e 11;

b) non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;

c) incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

d) non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;

2) le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;

3) la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

4) la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.

5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;

6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto;

7) l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;

8) l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica;

c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017:

1) realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

2) rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;

3) ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

4) ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

6) rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua;

7) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

8) per le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di adozione del PPR, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche per fasi, all'interno del perimetro minerario, in conformità ai provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, sono ammessi:

i. riposizionamenti di tramogge, nastri trasportatori, gruppi di frantumazione e vagliatura, impianti di lavaggio, centrali di compressione, tettoie, pensiline e vasche per lo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati prive di opere di fondazione;

ii. impianti per la raccolta e il trattamento delle acque, superficiali e di processo, purché totalmente interrate o superfici in pianta inferiori ai 100 metri quadri;

iii. realizzazione di piazzali e percorsi carrabili con finitura non asfaltata, all'interno dell'area di cava, di superficie inferiore a 2.500 metri quadri, in zone già destinate a piazzale o a viabilità nel progetto approvato;

iv. riposizionamento di baraccature di servizio, con o senza opere di fondazione, già previste nel progetto autorizzato; v. nuove baraccature di servizio con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri;

vi. strutture di stoccaggio dei carburanti, lubrificanti, oli esausti e per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente;

vii. strutture per la sicurezza dei cantieri: in particolare, reti di contenimento e paramassi, guardrails, cancelli, recinzioni;

d) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono

avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:

- a. demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico, ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*) e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (*Norme in materia di risorse forestali*),
 - b. interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
 - c. negli insediamenti industriali ed artigianali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B.19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
 - d. negli insediamenti di attrezzature commerciali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi), gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.8, B.12, B.15 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
 - e. negli insediamenti di servizi e attrezzature collettive, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione di quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g) del Codice, gli interventi di cui ai punti B.12, B.15, B.21, B.23, B.25, B.26 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
 - f. interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopeditoni, oppure attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);
 - g. interventi previsti dai contratti di fiume di cui all'articolo 52, condivisi dal Ministero e dalla Regione;
- e) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:
- a. rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati;
 - b. ripristino del sistema di alberature, dei fossi e dei bordi lungo gli assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi.

Art. 31

(Zone d'interesse archeologico)

1. Il PPR riconosce e individua le zone d'interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice quali componenti del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare e parte integrante della rete dei beni culturali di cui all'articolo 42.

4. La pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti indirizzi:

- a) tutelare la permanenza e la leggibilità del bene archeologico e del contesto di giacenza in tutte le sue componenti, al fine di assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree, preservandone il loro valore storico-culturale e l'integrità percettiva e compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- b) riconoscere l'assetto morfologico e idrologico del sito, che ha determinato l'affermarsi dell'insediamento antropico, e garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e dei caratteri del luogo;
- c) favorire una fruizione pubblica sostenibile delle aree archeologiche, anche al fine di accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle comunità ai valori del paesaggio quale esito della stratificazione delle risultanze materiali delle relazioni fra uomo ed ambiente;

5. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti direttive:

- a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 4, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono:
- i) il recepimento delle zone di interesse archeologico ove prevedere la tutela integrale e l'inedificabilità assoluta;
 - ii) per gli interventi di valorizzazione, disposizioni volte a mantenere leggibile la stratificazione insediativa e a conservare le forme e i segni che ne testimoniano l'origine antica
- b) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 4, lettera b), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono:
- i) la definizione dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, con particolare riguardo alla trama centuriale e infrastrutturale di età romana o alla traccia caratterizzante, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del segno antico e del contesto paesaggistico in cui tali testimonianze sono inserite;
 - ii) la definizione di norme volte, nelle aree di rispetto di cui alla lettera i), a:
 - a. mantenere l'integrità delle testimonianze della stratificazione insediativa e
 - b. evitare ogni alterazione della integrità visuale,
 - c. evitare ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia
 - d. innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione nonché di ripristino dei caratteri originari dei luoghi, qualora alterati o distrutti.
 - iii) la definizione di interventi sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità del bene e del suo contesto di giacenza;
- c) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 4, lettera c), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono:
- i) l'individuazione delle zone in cui istituire parchi archeologici e culturali, da destinare alla fruizione collettiva;
 - ii) il coordinamento delle azioni di valorizzazione e di fruizione delle zone di interesse archeologico e l'inserimento, ove possibile, dei relativi progetti in una più ampia strategia di sviluppo del territorio integrata con la mobilità lenta;

6. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti prescrizioni d'uso:

- a) Non sono ammessi, fatti salvi gli interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione, concordati con la Soprintendenza competente:
- 1) gli interventi di nuova realizzazione e di ampliamento di edifici esistenti;
 - 2) l'apertura di nuove cave e di attività estrattive a cielo aperto, ovvero di discariche anche a carattere temporaneo, di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - 3) la realizzazione di nuove strade carrabili, o l'adeguamento di quelle esistenti e delle loro intersezioni, che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (in trincea, rilevato, viadotto), fatte salve le strade regionali di primo livello riconosciute dal PPR, per le quali il progetto dell'opera pubblica deve garantire la conservazione e leggibilità dei segni antichi;
 - 4) la realizzazione di strutture, comprese le stazioni radio base per radiofonia, telefonia, televisione su pali e la realizzazione di linee elettriche con palificazione;
 - 5) l'apposizione di cartelli e mezzi pubblicitari, fatti salvi i cartelli di valorizzazione e promozione del sito e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico, sulla base delle tipologie disposte dal Codice della Strada, o di tipologie uniformate nella scelta di materiali, dimensioni e colori;
 - 6) l'esecuzione di interventi, sia a carattere definitivo sia a carattere provvisorio, allorché tali interventi siano suscettibili di compromettere la percezione e la conservazione dei beni archeologici e della morfologia naturale dei luoghi;
 - 7) per l'attività agricola, le arature profonde, gli scassi e le alterazioni morfologiche di qualsiasi genere;
- b) Sono ammissibili nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla disciplina statale e regionale 38 i seguenti interventi che avranno l'obbligo di conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- 1) le apposizioni di cartelli di valorizzazione e promozione del sito e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico, diversi dalle tipologie disposte dal Codice della Strada, qualora si uniformino nella scelta di materiali, dimensioni e colori;

- 2) l'esecuzione di interventi di carattere provvisorio, qualora non compromettano la percezione e conservazione dei beni archeologici e della morfologia dei luoghi;
- 3) la realizzazione di piste o percorsi ciclo-pedonali, qualora siano tali da non interferire con la leggibilità del bene, non introducano alterazioni nell'area di intervisibilità.

7. È fatta salva la diversa o ulteriore normativa d'uso inserita nelle specifiche schede di sito, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplina.

8. Nelle zone di interesse archeologico prevalgono, in caso di conflitto, le misure di tutela contenute nei provvedimenti di tutela di cui alla Parte Seconda del Codice

Estratto allegato B5 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (art. 18)

NORMATIVA D'USO

Indirizzi e direttive

La pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica, nonché gli strumenti di programmazione e regolamentazione recepiscono i seguenti indirizzi e direttive:

- riconoscere e tutelare l'interazione tra natura e uomo nella costruzione del paesaggio di cui Aquileia costituisce caso esemplare per lo scenario di acque interne connotante l'area urbana antica;
- tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico frutto di sedimentazione di forme e segni al fine di riconoscere il suo valore storico-culturale e preservare i suoi caratteri identitari;
- riconoscere e tutelare la relazione esistente tra il patrimonio storico-archeologico e il contesto di giacenza, connotato da significativi aspetti ambientali legati alla presenza di corsi d'acqua, elementi fondanti dell'assetto infrastrutturale antico;
- riconoscere e tutelare l'assetto morfologico e idrologico del sito, che ha determinato l'affermarsi dell'insediamento antropico, e garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e dei caratteri del luogo;
- conservare la consistenza materiale e la leggibilità della città romana e della sua successiva evoluzione nell'età medievale, incluse le aree in sedime, al fine di salvaguardare il valore storico-culturale e la valenza identitaria;
- preservare l'integrità visiva del paesaggio di età romana formato da componenti antropiche e da componenti naturali (corsi d'acqua);
- individuare, salvaguardare e valorizzare le visuali da/verso le permanenze archeologiche percepibili dalle aree di normale accessibilità, con particolare attenzione al percorso "storico" della Via Sacra;
- promuovere attività di scavo connesse ad attività di valorizzazione per una fruizione orientata alla conoscenza del paesaggio antico in tutte le sue relazioni ed evitare azioni di decontestualizzazione;
- programmare, pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, ...) al fine di garantire la conservazione materiale della permanenza archeologica e ridurre l'interferenza visiva tra con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza;
- individuare indirizzi volti a orientare il possibile cambiamento dell'assetto della viabilità SR 352;
- individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla stratificazione archeologica (ad es. percorso della via Sacra);
- pianificare e programmare eventuali interventi che comportino variazioni della coltura al fine di preservare l'integrità visiva del paesaggio antico;
- garantire la percorribilità ciclo-pedonale di collegamento tra Cervignano e Grado.

Prescrizioni d'uso (zone di interesse archeologico); per i corsi d'acqua si rinvia alle prescrizioni d'uso dei corsi d'acqua e relative fasce di rispetto:

- non sono ammesse installazioni, anche di carattere provvisorio, con elementi di intrusione che compromettano la percezione delle permanenze archeologiche e il godimento del paesaggio di

- acque interne, ad eccezione di quelli previsti da un progetto unitario di razionalizzazione e riduzione degli impianti (impianti tecnologici, pannelli solari, cartelli e altri mezzi pubblicitari, etc.);
- non sono ammessi interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono sulla rete idrografica (in particolare Via Sacra);
 - per le aree agricole non sono ammessi interventi che alterino la conservazione del sito e del suo assetto morfologico quali ad esempio: arature oltre il limite stabilito dai provvedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi della parte II del Codice; strutture in muratura, anche prefabbricate; strutture di natura precaria; impianto di vigneti e uliveti, etc.;
 - per le opere che comportino interventi nel sottosuolo si rinvia a quanto previsto nei provvedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi della parte II del Codice e alla normativa vigente;
 - per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari lungo la viabilità principale e secondaria derivata da segni centuriali del catasto antico si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a. segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;
 - b. cartelli di valorizzazione, promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico e/o pubblicitari: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;
 - eventuali attrezzature a servizio di infrastrutture ciclabili o strumentali alla fruizione del bene devono essere realizzati nell'ottica del rispetto del bene e con uso di materiali che si integrino al contesto;
 - sono ammessi interventi di manutenzione ai fini della leggibilità del bene;
 - è ammesso il taglio di vegetazione arborea conformemente agli atti di pianificazione e programmazione definiti in attuazione agli indirizzi e direttive e compatibilmente con la tutela delle stratificazioni archeologiche anche sepolte.

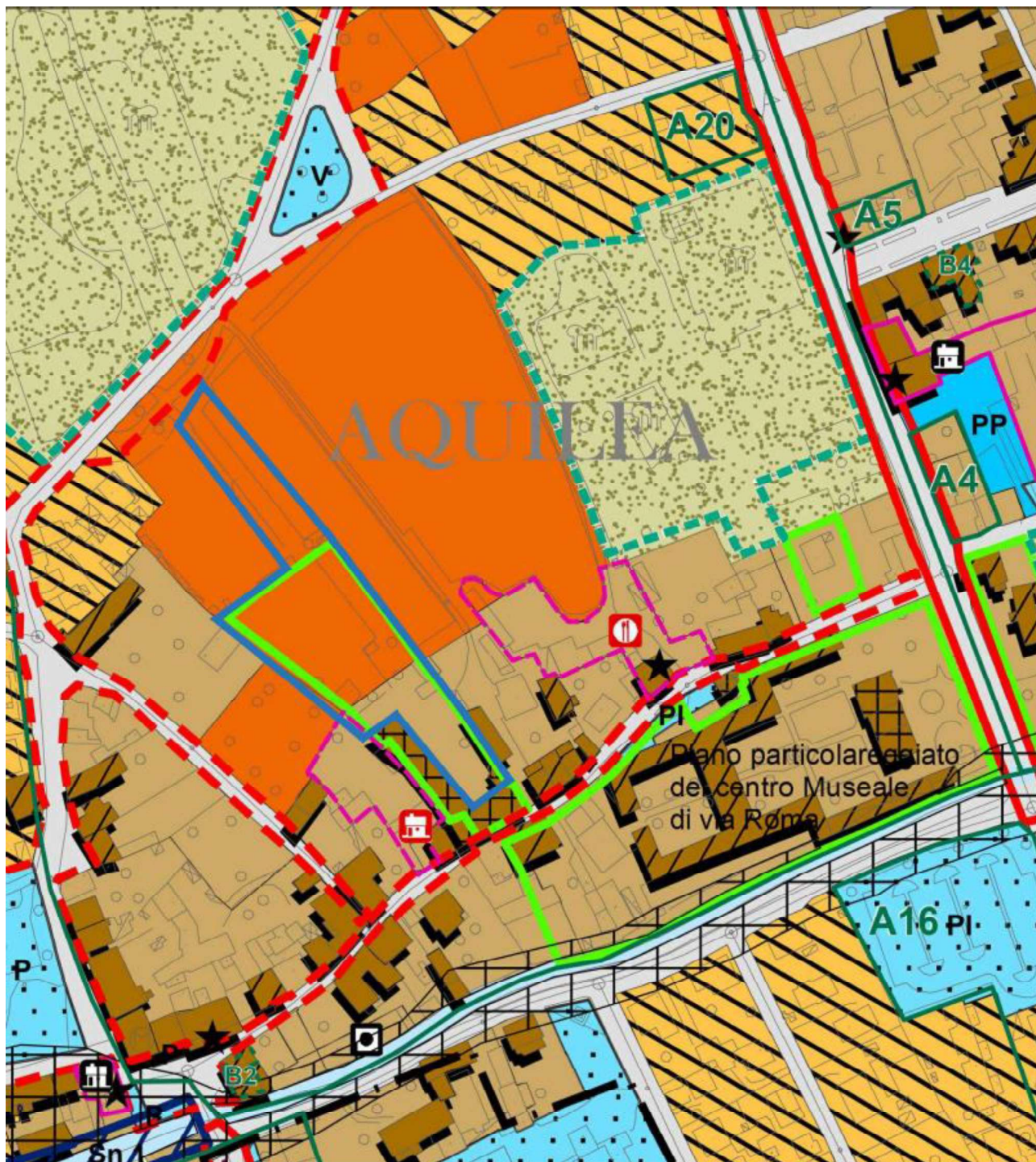
5 Estratto Piano Regolatore Generale Comunale

Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica di livello comunale, all'interno del **PRGC vigente** l'area ricade nella zona omogenea **A centro storico** ed è divisa in due sottozone: la parte prossima al palazzo in **sottozona A2 centro storico di tipo urbano**, mentre il resto in **sottozona A3 aree libere poste in zona di interesse archeologico**.

Come indicato nella tavola dei vincoli, l'intera area è sottoposta al **vincolo del 1931** e parte della braida del palazzo al **vincolo paesaggistico fluviale Dlgs 42/2004 (art. 142 c)**.

Si riportano di seguito i vari estratti di mappa tematiche, con la localizzazione dell'area oggetto d'intervento, e l'estratto delle Norme Tecniche di Attuazione.

5.1 Estratto PRGC_Azzonamento



Estratto T.B.2.c - Azzonamento _ variante parziale n.22 P.R.G.C del comune di Aquileia scala 1:2500

 area di intervento

Zona omogenea A - Centri storici

N.T.A. titolo IV, art. 14



sottozona A2

centri storici di tipo urbano (*art. 14.3, art. 14.4, art. 14.5*)



sottozona A3

aree libere poste in zona di interesse archeologico (*art. 14.6*)



ASM - edifici di interesse storico monumentale



perimetro del piano particolareggiato
del Museo Archeologico



perimetro del piano attuativo per la riqualificazione
urbana degli spazi scoperti di via XXIV Maggio, via Livia,
piazza San Giovanni, piazza Garibaldi e via Roma
(*art. 23*)

Estratto R.C.1.c – Norme tecniche di attuazione

AGGIORNATE ALLA VARIANTE n. 22 (giugno 2017) del P.R.G.C. del comune di Aquileia

Art. 14.5 - Spazi scoperti di pertinenza delle unità edilizie dei centri storici e manufatti minori (sottozona A2)

2. Gli spazi scoperti di pertinenza delle unità edilizie e i manufatti minori di interesse storico architettonico e tipologico (indicati nelle tavv. T.B.2.f), compresi nella sottozona A2, devono essere mantenuti nella loro conformazione generale, essendo ammessi gli interventi disciplinati ai commi successivi. Inoltre devono essere mantenuti, salvo dimostrata impossibilità, gli andamenti del terreno, le quote, i dislivelli e le opere di sostegno originari.

I) ARREDI STORICI

Gli elementi di arredo caratteristici devono essere conservati. La sostituzione, loro o di loro parti, ove irre recuperabili, deve essere effettuata con gli stessi materiali. E' altresì prescritta la conservazione integrale, e il restauro scientifico, dei manufatti e dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili; sono ammissibili solamente il ripristino o la ricostruzione filologica di parti dei predetti manufatti e reperti eventualmente crollate o demolite.

L) MURI DI RECINZIONE

Gli elementi di delimitazione perimetrali realizzati con materiali tradizionali lavorati secondo la tradizione locale devono essere conservati. La loro sostituzione integrale o parziale per quanto non recuperabili, ovvero la loro ricostruzione per quanto distrutti, deve essere effettuata con i medesimi materiali, e comunque con materiali tradizionali.

I nuovi elementi di delimitazione perimetrali devono essere realizzati con muri in pietra faccia a vista, o in mattoni intonacati mediante le tecniche in uso prima della industrializzazione della calce e del cemento, oppure con cancellate continue a sbarre in ferro o in altri metalli verniciati con coloriture idonee e congruenti con l'ambiente. Le aperture negli elementi di delimitazione perimetrali possono essere munite solamente di porte in legno ovvero di cancelli metallici aventi le caratteristiche predette. Gli elementi di delimitazione perimetrali aventi caratteristiche incongrue con il contesto storico vanno eliminati e sostituiti con elementi aventi caratteristiche conformi a quelle indicate ai commi precedenti.

La scelta dei colori degli elementi di delimitazione o di divisione deve essere di norma riferita al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sui medesimi elementi.

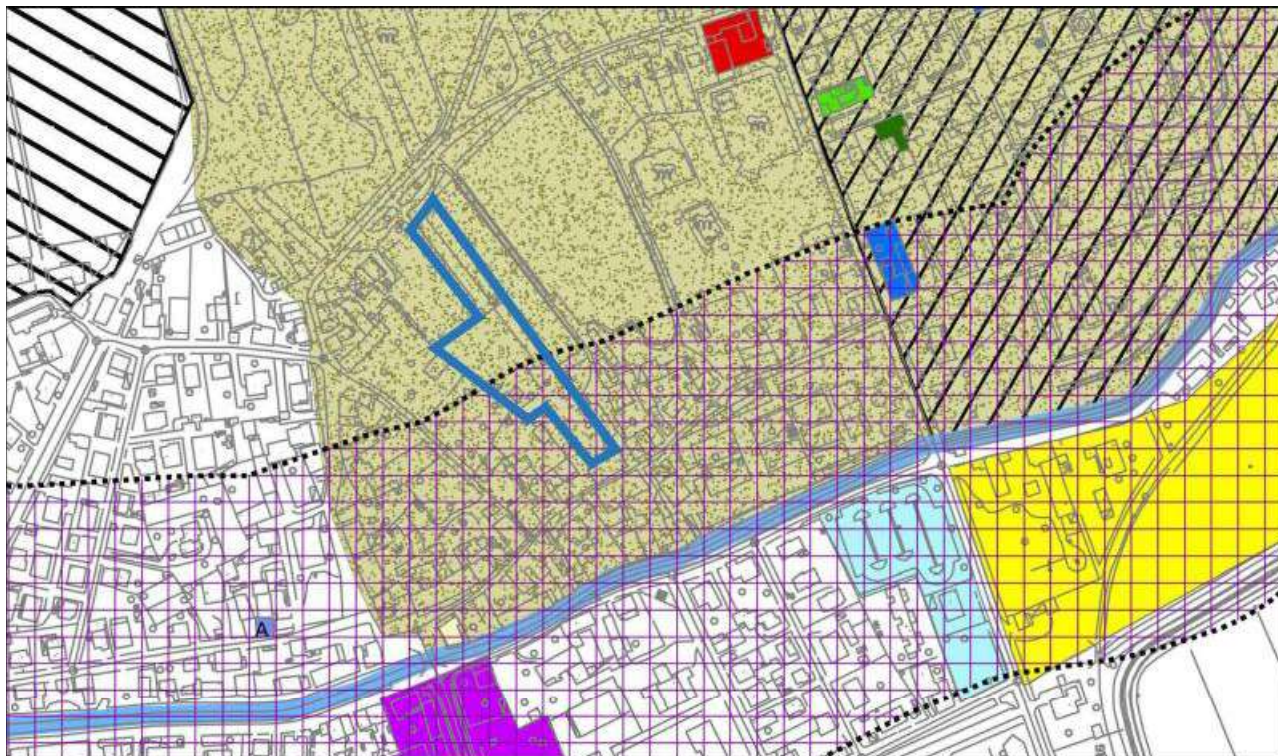
M) BARRIERE ARCHITETTONICHE

La realizzazione di sistemi e impianti per consentire o facilitare la mobilità dei disabili deve avvenire mediante l'installazione di elementi tendenzialmente amovibili, differenziati dall'ambiente in cui si inseriscono per forma e materiali e possibilmente con ingombro dimensionalmente inferiore all'elemento edilizio su cui si inseriscono.

Art. 14.6 - Aree libere poste in zona di vincolo archeologico (sottozona A3)

1. La sottozona A3 è sottoposta a piani attuativi di iniziativa pubblica da riferirsi agli ambiti funzionalmente unitari individuati negli allegati elaborati grafici di zonizzazione.
2. I piani attuativi dovranno essere subordinati a specifici progetti di ricerca scientifica – di competenza della Soprintendenza - finalizzati all'individuazione delle parti dell'ambito effettivamente interessate da reperti archeologici e da destinare quindi alla loro tutela, valorizzazione e fruizione.
3. I piani attuativi dovranno contenere indicazioni in merito alla suddivisione dell'ambito nelle aree, di cui al precedente comma, da mantenere inedificabili e da destinare a verde ed in quelle rimanenti - per una superficie complessiva non inferiore ad 1/6 della superficie territoriale dell'ambito - utilizzabili per edilizia residenziale di completamento degli insediamenti esistenti.
4. L'indice di edificabilità territoriale, in attesa dei risultati della ricerca scientifica archeologica, è di 0,2 mc/mq; il rapporto di copertura è del 5%; l'altezza massima degli edifici è di 7,00 m.
5. La distanza minima dai confini e dai cigli stradali è di 5,00 m.
6. A seguito dei risultati della ricerca scientifica archeologica a cura della Soprintendenza, le aree in questione potranno essere liberalizzate in caso di mancato rinvenimento di formazioni archeologiche importanti in situ e quindi saranno anche rideterminati gli indici urbanistici in armonia con quelli delle aree edificate circostanti oppure, in caso contrario, espropriate per venire a far parte delle superfici territoriali a disposizione per lo sviluppo del parco storico-archeologico.

5.2 Estratto PRGC_Vincoli

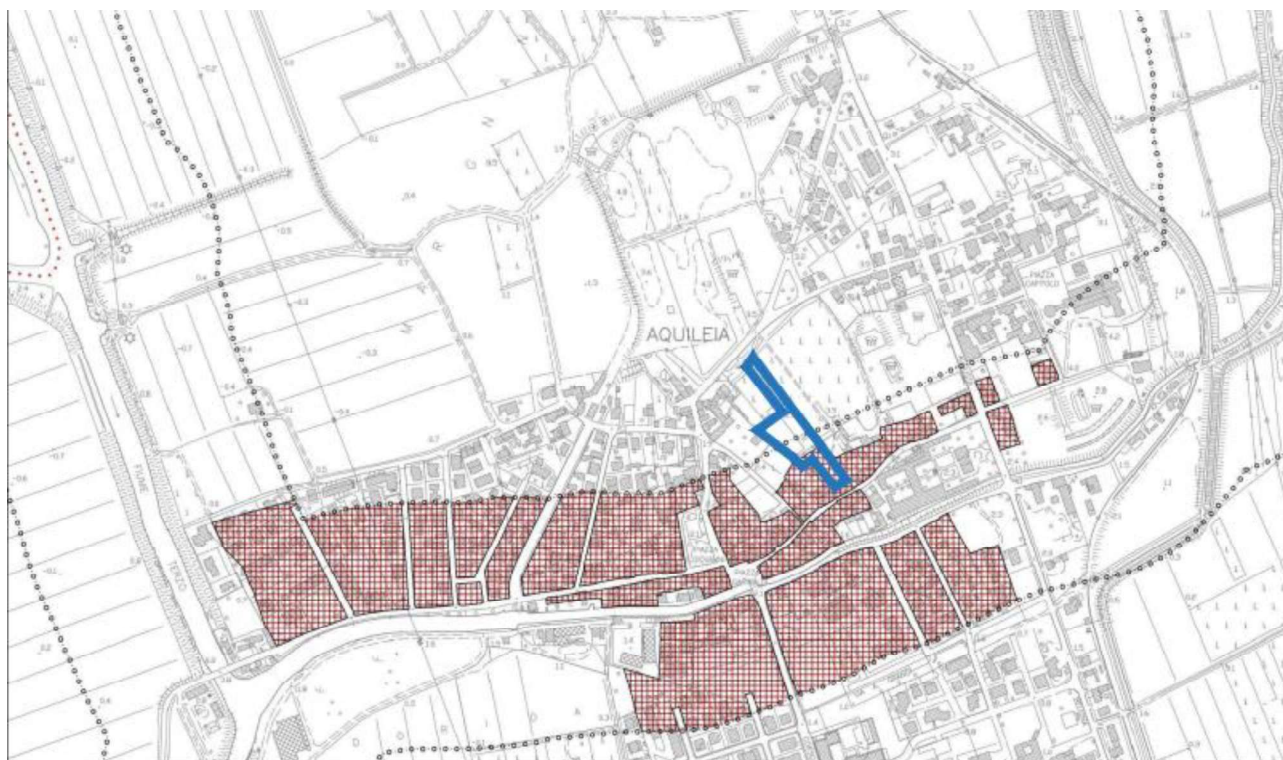


*Estratto T.B. 2.e - Vincoli archeologici e/o monumentali, architettonici e ambientali _variante n.18
P.R.G.C del comune di Aquileia _ scala 1:5000*

-  area di intervento
-  1. vincolo del 1931
-  fascia di vincolo paesaggistico fluviale D. LGS 42/2004

Vincolo del 1931

Comprende l'intero settore urbano antico e limitati settori della fascia suburbana. Il decreto si basa sugli articoli 14 e 16 della Legge 20 giugno del 1909, n. 364, e sull'articolo e della Legge del 23 giugno del 1912, n. 688. Il Ministero dell'allora Educazione Nazionale "ritenuta l'opportunità di eseguire sistematiche esplorazioni archeologiche nella zona dell'antica città romana e patriarcale di Aquileia" dichiarò l'area di interesse culturale con la prescrizione di richiedere l'autorizzazione per "qualunque opera o costruzione".



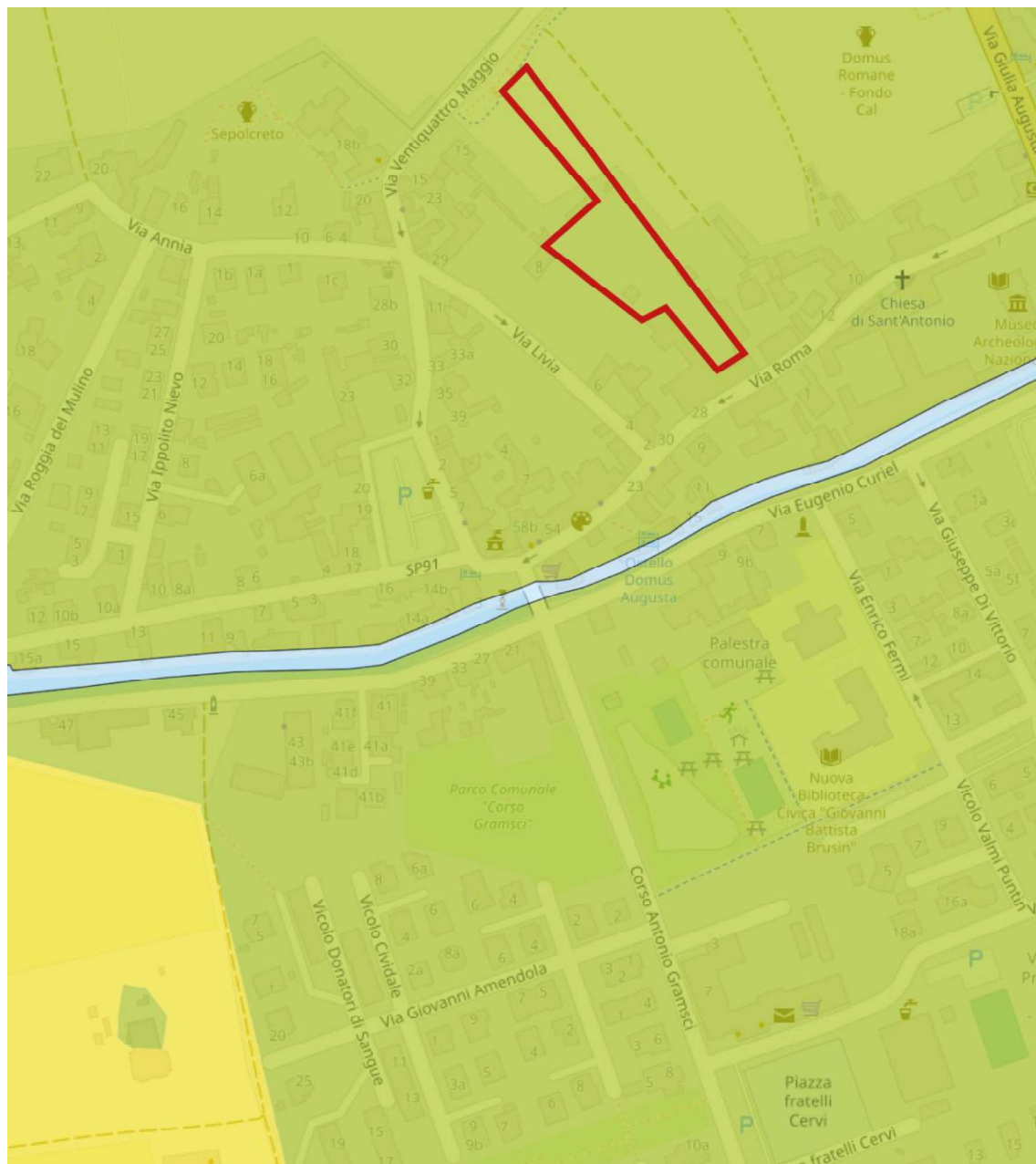
Estratto tavola "Aree non soggette ad autorizzazione paesaggistica" scala 1:10000

-  **area di intervento**
-  **aree non soggette al vincolo paesaggistico**
-  **limite di rispetto 150 m dal piede estremo argine**

6 Piano Gestione Rischio Alluvioni

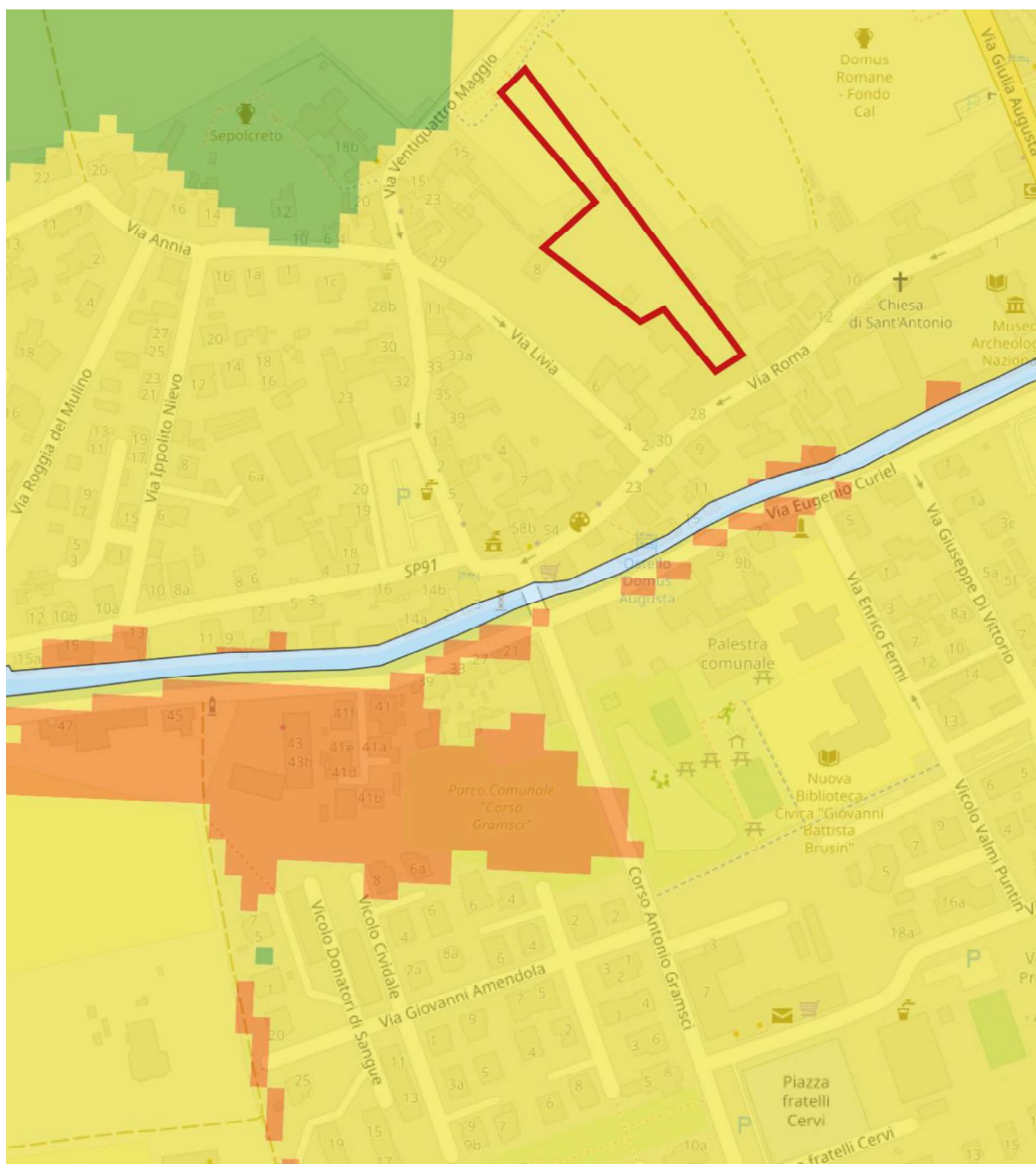
Per quanto riguarda la pericolosità idraulica e il rischio idraulico nell'area di progetto non si riscontrano notevoli criticità in quanto l'ambito in oggetto e le aree limitrofe presentano una pericolosità idraulica moderata e un rischio idraulico medio.

Si riporta di seguito l'estratto del PGRA con individuazione dell'area di progetto.



Estratto PGRA (da distrettoalpiorientali) _ mappa pericolosità idraulica con identificazione dell'area di progetto

- Area di progetto
- Area fluviale
- Pericolosità idraulica moderata
- Pericolosità idraulica media P2



estratto PGRA (da distrettoalpiorientali)_ mappa rischio idraulico con identificazione dell'area di progetto

- Area di progetto
- Area fluviale
- Rischio idraulico moderato R1
- Rischio idraulico medio R2
- Rischio idraulico elevato R3

7 Progetto

Aree ed elementi del progetto

Il progetto riguarda la riqualificazione di tre aree distinte per caratteri e funzioni:

- Il cortile del Palazzo Brunner, nuova sede della Fondazione Aquileia.
- La braida, giardino recintato che ospita i resti interrati dell'anfiteatro romano, su cui sono state condotte le campagne di scavo archeologico
- L'ambito esterno alla braida, fino a via XXIV Maggio, anch'esso insistente sul sedime dell'anfiteatro.

1. Il cortile – Spazio operativo e di accoglienza

1. Riqualificato per garantire funzionalità e valore percettivo.
2. Prevista una piazzetta centrale pavimentata con un albero simbolico baricentrico.
3. Due “tasche verdi” laterali e pavimentazione in terra stabilizzata per consentire accesso ai mezzi e percorribilità a i pedoni.
4. Rifunionalizzazione dell'ex manufatto agricolo per realizzare servizi igienici destinati ai visitatori

2. La braida – Giardino dell'anfiteatro

- Allestita per valorizzare l'anfiteatro romano interrato, senza ricostruzioni, ma con evocazioni geometriche delle corone ellittiche.
- Sedute in calcestruzzo monolitico disposte secondo l'andamento delle strutture di fondazione dell'anfiteatro, riposizionabili in caso di futuri scavi.
- Prato falciato, percorsi curvi e un camminamento trasversale che collega all'area delle mura tardoantiche.
- Filare curvo di alberi in vaso a segnare il limite dell'antico edificio e dare senso di verticalità all'area archeologica.
- Segnaletica didattica verticale (totem) e orizzontale (lettering) per la narrazione storica.

3. Ingresso da via XXIV Maggio – Accesso e connessione

- Spazio limitato, destinato a strada carrabile in terra stabilizzata e parcheggi.
- Collegamento funzionale con il resto del parco archeologico e con le reti di mobilità lenta (ciclovie, cammini).

Materiali e componenti principali

Pavimentazioni:

- Terra stabilizzata (accessi e cortile)
- Lastre in pietra (inserti e piazzetta)
- Calcestruzzo vibrocompresso (percorso trasversale nella braida)
- Parcheggi in grigliato inerbato

Arredi:

- Panche in calcestruzzo (lineari e curve)
- Totem segnaletici in acciaio corten

Opere a verde:

- *Quercus ilex* al centro del cortile
- Filare di *Carpinus betulus* “*Pyramidalis*” in vaso limite dell'anfiteatro
- Tasche verdi con arbusti ed erbacee perenni nel cortile

Illuminazione

- Impianto progettato per minima interferenza con le aree archeologiche.
- Illuminazione funzionale lungo strada di accesso e cortile per garantire visibilità serale.
- Accenti scenografici su elementi chiave: panchine, albero centrale, giardino dell'anfiteatro.
- Uso di lampioni lungo il perimetro e di faretti e led in punti strategici per l'illuminazione d'accento.

8 Conclusioni

Dal punto di vista della tipologia di intervento non si ravvisano incompatibilità rispetto a quanto disposto dal quadro pianificatorio vigente.